



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA STATALE
DELL'INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO "G.
OBERDAN"

Via Tre Venezie, 1 – 05100 – TERNI – Tel. 0744 400195

Sito web: www.istitutooberdan.edu.it

E-mail tric809001@istruzione.it - tric809001@pec.istruzione.it

C.F.: 80005170552 - Codice univoco: UF7TWE



A tutto il personale
Docente e ATA

alla sezione Amministrazione trasparente

Oggetto: Permessi per l'assistenza al familiare con disabilità grave D.L.30 giugno 2022 n. 105

In riferimento alla fruizione dei benefici derivanti dalla Legge 104/92, con la presente si chiede alle SS.LL. in possesso della certificazione di cui all'oggetto, di dare comunicazione tempestiva dei mutamenti delle condizioni giacenti agli atti di questa Istituzione scolastica. Con la presente si ricorda, altresì, alle SS.LL. che la Circolare n. 13 del Dipartimento della funzione pubblica del 6 Dicembre 2010 avente per oggetto "Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza alle persone con disabilità" prevede, all'ultimo paragrafo del comma 7, che i lavoratori beneficiari di cui all'art. 33 della Legge 104/1992, come novellato dall'art. 24 della Legge 183/2010, **siano tenuti a comunicare al Dirigente competente i giorni di assenza a tale titolo con congruo anticipo e se possibile con riferimento all'arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa, salvo dimostrate situazioni di urgenza.** Ribadendo la necessità di una programmazione dei permessi, si ricorda che a seguito del decreto in oggetto (c.d. decreto Equilibrio) i permessi possono quindi essere fruiti, su richiesta, da più soggetti aventi diritto, fermo restando il limite complessivo di tre giorni al mese e le condizioni di utilizzo per parenti ed affini entro il terzo grado. In particolare l'art. 3 – comma 1 lettera b, n. 2) del Decreto Legislativo n. 105/2022 ha sostituito il comma 3 art. 33 della legge 104 con un nuovo comma 3

Art. 3 Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

b) all'articolo 33: 2) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia coniuge, parte di un'unione civile ai sensi dell' articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge, parente o affine entro il secondo grado.

In caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, il diritto è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità. Fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l'assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli sopra elencati, che possono fruirne in via alternativa tra loro. Il lavoratore ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone con disabilità in situazione di gravità, a condizione che si tratti del coniuge o della parte di un'unione civile di cui all' articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76 , o del convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti

Firmato digitalmente da CHIARA DIOMEDI

da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.»; Secondo la vigente disposizione, **in assenza di ricovero della persona con handicap grave da assistere (condizione fondamentale), possono fruire dei tre giorni di permesso mensile retribuiti e coperti da contributi IN ALTERNATIVA :**

1. il coniuge;
2. il parente o l'affine entro il secondo grado

Parentela	Affinità
art. 74 c.c.: "La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite". I gradi si contano calcolando le persone e togliendo lo stipite: tra padre e figlio c'è parentela di primo grado; tra fratelli c'è parentela di secondo grado (figlio, padre, figlio = 3; 3 - 1 = 2); tra nonno e nipote, parentela di secondo grado (nonno, padre, figlio = 3; 3 - 1 = 2); tra cugini parentela di quarto grado e così via.	art. 78 c.c.: "L'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge" Per stabilire il grado di affinità si tiene conto del grado di parentela con cui l'affine è legato al coniuge; così suocera e nuora sono affini in primo grado; i cognati sono affini di secondo grado, ecc.
• Parenti di primo grado: genitori, figli; • parenti di secondo grado: nonni, fratelli, sorelle, nipoti (figli dei figli)	• affini di primo grado: suocero/a, nuora, genero; • affini di secondo grado: cognati;

Con riferimento alla stessa persona assistita i permessi possono quindi essere fruiti, su richiesta, da più soggetti aventi diritto, **fermo restando il limite complessivo di tre giorni al mese, in tal caso con le nuove norme oltre alla richiesta bisogna allegare dichiarazione di responsabilità che altri beneficiari fino al secondo grado non utilizzino tali permessi per lo stesso periodo.**

3. I parenti e/o affini di terzo grado (es: zii e bisnonni pronipoti del bisnonno o nipoti dello zio) possono fruire dei permessi in parola solo ad una delle seguenti condizioni: In caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, il diritto è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità. a) quando i genitori o il coniuge della persona con handicap siano deceduti o mancanti; b) quando i genitori o il coniuge della persona con handicap abbiano compiuto i 65 anni, oppure siano affetti da patologie invalidanti.

• parenti di terzo grado: bisnonno o bisnonna, pronipote (figlia o figlio del nipote), nipote (figlia o figlio del fratello o della sorella), zio e zia (fratello o sorella del padre o della madre)	• affini di terzo grado: bisnonno o bisnonna del coniuge, pronipote (figlio del nipote del coniuge), nipote (figlio del cognato o della cognata), zio o zia del coniuge
--	---

Nel caso di improvvise ed improcrastinabili esigenze di tutela, con dichiarazione scritta sotto la propria responsabilità, il lavoratore ha facoltà di variare la giornata di permesso già programmata. È appena il caso di rammentare che i permessi mensili **devono essere richiesti tramite le piattaforme in uso**, non semplicemente comunicati con congruo anticipo. I docenti interessati sono tenuti a presentare il loro piano **entro i primi 5 giorni dell'inizio di ogni mese tramite le piattaforme in uso**. Si ringrazia per la consueta collaborazione.

Distinti saluti

Il Dirigente scolastico

Chiara Diomedi

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

Firmato digitalmente da CHIARA DIOMEDI